informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 298 – 30 SETTEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

PRENOTAZIONE "BONUS PUBBLICITÀ" 2021: AGGIORNATE LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE

RIFERIMENTI

- **Art. 57-bis, DL n. 50/2017**
- **DPCM n. 90/2018**
- **Art. 98, comma 1, DL n. 18/2020**
- **Art. 186, DL n. 34/2020**
- **Art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020**
- **Art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021**
- **Comunicato Dipartimento Informazione e Editoria 31.8.2021**
- **Informative SEAC 4.3.2021, n. 72 e 2.9.2021, n. 264**

IN SINTESI

A seguito dell'estensione del riconoscimento del bonus pubblicità al 2021 e 2022 nella misura unica del 50%, senza necessità che gli investimenti in tali annualità siano effettuati con un incremento minimo dell'1% rispetto all'anno precedente, sono state aggiornate le modalità di compilazione del relativo modello.

In particolare è ora possibile presentare la domanda di accesso al beneficio, fino al 31.10.2021, senza indicare, nella Sezione "Dati degli investimenti e del credito richiesto" l'ammontare degli investimenti nell'anno precedente.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

L'art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d'imposta, connesso con le "campagne pubblicitarie" poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi, a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale. Nel corso del tempo tale agevolazione è stata oggetto di una serie di modifiche, così sintetizzabili:

- per il 2020:
  - l'art. 98, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in luogo del 75% degli investimenti incrementali purchè pari o superiori all'1% di quelli dell'anno precedente);
  - l'art. 186, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha aumentato la predetta percentuale dal 30% al 50% degli investimenti effettuati ed ha esteso il beneficio agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali, non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali;
- **per il 2021 e il 2022**:
  - la Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento del bonus, nella **misura unica del 50% degli investimenti effettuati**, per le sole "campagne pubblicitarie" **su giornali quotidiani / periodici**;
  - l'art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", ha disposto che la **citata misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV**.

NB Per entrambe le annualità il credito d'imposta è calcolato nella misura del **50% del valore degli investimenti** effettuati e **non è (più) richiesto l'incremento minimo dell'1%** dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente.

A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un'**istanza telematica**, da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'**apposito modello** denominato "***Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali***" (Informativa SEAC 4.3.2021, n. 72).

Per il 2021, il citato DL n. 73/2021 ha previsto che l'istanza relativa agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2021 può essere presentata nel periodo 1.9 - 30.9.2021, **differito al 31.10.2021** ad opera del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria (Informativa SEAC 2.9.2021, n. 264).

AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL'ISTANZA

A seguito delle predette modifiche, sono state recentemente aggiornate le istruzioni per la compilazione dell'istanza in esame. In particolare si evidenzia che, oltre a "confermare" il nuovo **termine di presentazione al 31.10.2021**, le istruzioni precisano ora che:

- le istanze **presentate entro il 31.3.2021 sono comunque valide** e il relativo bonus sarà **automaticamente quantificato** in base alle **nuove disposizioni**. È comunque possibile presentare una nuova istanza per sostituire quella presentata a marzo;
- per la compilazione della Sezione riservata ai *"Dati degli investimenti e del credito richiesto"* nel 2021 e 2022 **non è più necessario** indicare l'ammontare degli **investimenti nell'anno precedente** in considerazione del fatto che, come sopra rammentato, non è più richiesto l'incremento dell'investimento rispetto all'anno precedente.

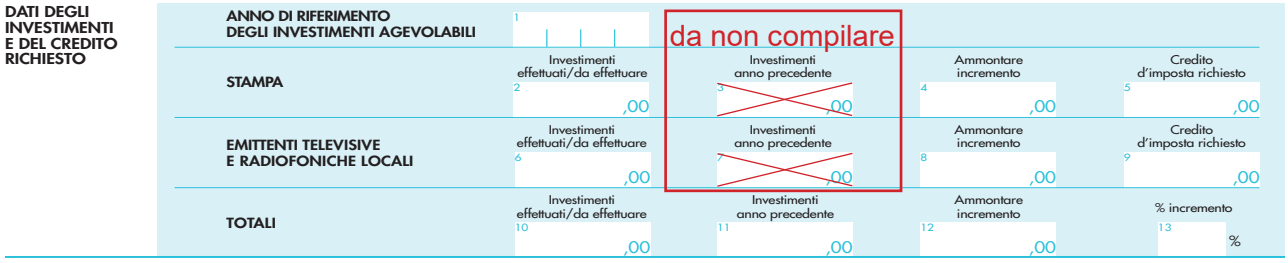
DATI DEGLI INVESTIMENTI E DEL CREDITO RICHIESTO

ANNO DI RIFERIMENTO DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI	1	da non compilare		
STAMPA	Investimenti effettuati/da effettuare 2 ,00	Investimenti anno precedente 3 ,00	Ammontare incremento 4 ,00	Credito d'imposta richiesto 5 ,00
EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI	Investimenti effettuati/da effettuare 6 ,00	Investimenti anno precedente 7 ,00	Ammontare incremento 8 ,00	Credito d'imposta richiesto 9 ,00
TOTALI	Investimenti effettuati/da effettuare 10 ,00	Investimenti anno precedente 11 ,00	Ammontare incremento 12 ,00	% incremento 13 %

Si rammenta, infine, che dall'1.1 al 31.1.2022 dovranno essere comunicati gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it